

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COLLEFERRO

REP. 8378

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI COLLEFERRO

AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 1370/07/CE ARTICOLO 5

PARAGRAFO 4

CIG 96499731A4

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta, del mese di giugno, nella residenza comunale in Colferro. -----

Avanti a me dott. Ciro Ramunni, Segretario Generale del Comune di Colferro, a seguito di richiesta avanzatami a rogare il presente atto ai sensi dell'art. 97, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, si sono costituiti i signori:

- Ing. Alessandro Priori, nato a Colferro (RM) il 30 gennaio 1969, nella sua qualità di Dirigente - Tecnico/Ambientale ed in rappresentanza del Comune di Colferro, codice fiscale 02850240587, con sede in piazza Italia n. 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate dagli artt. 107 e 192 del decreto legislativo n. 267/2000, dall'art. 45 dello statuto comunale, giusto decreto sindacale n. 19 del 28 ottobre 2022 nel prosieguo denominato anche "Ente appaltante"; -----

- Il Sig. Rolando Corsi, nato a Sgurgola (FR) il 6 ottobre 1936, codice fiscale CRSRND36R06I716V, in qualità di Socio Amministratore e Procuratore dell'Impresa Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c. codice fiscale e partita IVA

0117970608, avente sede legale a Sgurgola (FR), Corso della Repubblica 21, iscritta nel Registro della Camera di Commercio di Frosinone –Latina – Sezione Ordinaria- al repertorio economico amministrativo n. FR-46954, così come risulta dalla visura camerale del 17 maggio 2023 prot. T515696669, di seguito denominata anche “Affidataria o Società”. -----

La procura speciale rep. 80291 del 09 marzo 2016, con autentica notarile del Dott. Massimo Recchi di Roma, è allegata al contratto a rogito dott. Mauro Andreone, rep. n. 8319 del 02 febbraio 2017, registrato a Velletri il 10 febbraio 2017, n. 373, serie 1T e conservata agli atti del Comune di Colleferro. -----

Il Sig. Rolando Corsi come sopra generalizzato dichiara espressamente, ai sensi degli artt. 1396 e 1397 c.c., che in merito al sopracitato atto rep. 80291/2016 del Dott. Massimo Recchi di Roma non sono intervenute modificazioni né revoca o estinzione del potere di rappresentanza conferitogli. -----

PREMESSO CHE

- con contratto rep. 7540 del 13 aprile 1999, registrato a Velletri il 23 aprile 1999 al n. 494 serie 1, il Comune di Colleferro ha affidato all'impresa Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c. il servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001; -----

- con successivi atti il servizio è stato via prorogato con affidamento alla stessa impresa Autolinee Corsi e Pampanelli e da ultimo sino al 31 dicembre 2022 con contratto a rogito dott. Marco Raponi rep. n. 8376 del 19 settembre 2022, registrato a Velletri il 4 ottobre 2022, n. 2610, serie 1T agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di servizio in essere; -----

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 30 dicembre 2022, e successiva determinazione dirigenziale n. 211 del 14 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge è stato disposto quanto segue: -----

- prorogare, all'attuale Società affidataria Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c., il Servizio di trasporto pubblico locale per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4 del regolamento della Comunità Europea n. 1370/07/CE, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Lazio, alle seguenti condizioni: -----

a) proroga del servizio dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di servizio in essere; -----

b) rispetto, allo stato, della percorrenza stabilita dai servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio pari a Km/anno 159.690,43, salvo adeguamento in aumento o diminuzione in base a successive determinazioni della Regione Lazio; -----

c) accettazione dei corrispettivi stabiliti dalla stessa Regione Lazio pari a euro/anno € 302.147,70 oltre IVA 10% salvo adeguamento in aumento o diminuzione in base alle comunicazioni della Regione Lazio; -----

d) accettazione della norma di salvaguardia a favore del Comune di Colleferro che stabilisce che, qualora, in corso di validità del nuovo contratto di servizio, dovessero essere modificati i contenuti economici sopra espressamente quantificati, le variazioni in aggiunta od in sottrazione saranno oggetto di automatico inserimento nel contratto di servizio, con immediata applicazione nei confronti della società affidataria del servizio, riservandosi di definire in corso di riduzione dei corrispettivi se conservare l'intero chilometraggio del servizio di TPL attivando un proprio canale di

finanziamento con istituzione di apposito capitolo di bilancio, oppure se ridurre correlativamente l'ammontare dei chilometri di esercizio per mantenere lo stesso parametro di copertura chilometrica; -----

e) accettazione della norma di salvaguardia in favore del Comune di Collesferro relativamente alla risoluzione, senza possibilità di rivalsa o richiesta di danni da parte dell'affidatario, del contratto di servizio in caso di emanazione della normativa che prevedeva l'annullamento dei contratti in corso stipulati ai sensi della normativa di cui all'art. 5 comma 4 del regolamento n. 1370/07CE e preveda l'obbligo per gli Enti locali di attivare immediatamente procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale; -----

f) Obbligo per la ditta di utilizzare per l'espletamento del servizio almeno un mezzo a basso inquinamento; -----

- con determinazione dirigenziale n. 211 del 14 aprile 2023 è stato approvato lo schema del presente atto; -----

- che in riferimento all'Impresa Affidataria, l'Ente appaltante ha espletato, con esito positivo, attraverso il sistema dell'AVCPass, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli art. 84 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici; -----

- che, è stata acquisita con prot. 28089 del 18 maggio 2003, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, attestante l'inesistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto sotto condizione risolutiva e qualora emerga successivamente la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente recederà dal contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del suddetto D.L. n. 76/2020, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. -----

- le parti con la firma del presente atto dichiarano che in relazione al presente contratto hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; -----

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto è stato attribuito il seguente codice identificativo gara (CIG) n. 96499731A4 relativamente al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; -----

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni di che trattasi, i predetti componenti, muniti dei necessari poteri, della cui identità personale e capacità giuridica, io ufficiale rogante sono personalmente certo, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Colleferro, come sopra rappresentato, affida all'Autolinee Corsi e Pampanelli S.n.c., con sede in Sgurgola (FR) Corso della Repubblica 21, Codice fiscale/Partita Iva 00117970608 che tramite il Sig. Rolando Corsi accetta senza riserve, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 secondo i criteri e le condizioni previste dalla determinazione dirigenziale n. 211 del 14 aprile 2023. -----

ART. 2 – Documenti di contratto

L'affidamento si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti nel presente contratto e nella determinazione n. 211 del 14 aprile 2023 che le parti dichiarano di conoscere e accettare senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto. -----

La determinazione n. 211 del 14 aprile 2023 costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a questo materialmente non allegata. -----

ART. 3 – Corrispettivi e Pagamenti

Il corrispettivo dovuto alla impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Colleferro è di Euro 302.147,70 (trecentoduemilacentoquarantasette/70) oltre IVA 10%, pari alla erogazione attualmente corrisposta dalla Regione Lazio e per una

percorrenza chilometrica annua di 159.690,43 km, salve variazioni, in aumento e/o diminuzione, conseguenti alle disposizioni di bilancio e determinazione della Regione Lazio su due linee denominate C1 e C2.

Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria sarà assicurato dal Bilancio della Regione Lazio, mentre l'Iva pari al 10% rimane a carico del Comune.

Ove l'Amministrazione regionale diminuisse l'importo del corrispettivo destinato al servizio comunale, il Comune di Colleferro ridurrà proporzionalmente in percentuale l'ammontare dei chilometri di esercizio.

Salvo l'adeguamento del prezzo, di cui al precedente capoverso, il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il pagamento del corrispettivo sarà erogato, da parte della Ente, secondo i criteri e modalità disposte dalla Regione Lazio: -----

a) Un primo acconto, pari al 40% del finanziamento concesso, ad inizio anno a seguito dell'operatività del sistema informatico contabile regionale;

b) Un secondo acconto, pari ad un ulteriore 40%, a partire dal mese di maggio, a seguito della presentazione da parte del Comune della consueta documentazione giustificativa della spesa relativa al 1° quadrimestre (attestazione di regolarità del servizio e copia delle fatture quietanzate);

c) Rata a saldo, pari al 20% del finanziamento concesso o minore importo (in relazione all'entità della spesa rendicontata) ad inizio dell'anno successivo, previa presentazione da parte del Comune della restante documentazione giustificativa della spesa relativa al 2° e 3° quadrimestre (attestazioni di regolarità del servizio e copia delle fatture quietanzate, ad eccezione di quelle relative all'ultimo bimestre che potranno essere ancora non quietanzate). -----

L’Affidatario trasmetterà all’Amministrazione comunale, nei tempi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, le fatture elettroniche relative al corrispettivo chilometrico. -----

L’Affidatario emette la documentazione fiscale posticipata al bimestre successivo la prestazione, con l’indicazione degli elementi amministrativi (numero contratto, CIG, codice IPA e altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica). -----

Salvo quanto previsto specificatamente all’art. 7 del presente contratto, qualora, nel corso dell’esercizio, la Regione Lazio dovesse procedere alla modifica dell’importo del trasferimento attribuito al Comune per l’esercizio del servizio comunale, il Comune si impegna a non introitare direttamente la maggiore erogazione che la Regione dovesse corrispondere per l’esercizio, mentre l’impresa esercente si impegna a non chiedere al Comune alcun intervento economico a titolo compensativo salvo definire con il Comune la riduzione dei chilometri di esercizio per mantenere inalterato l’attuale parametro del costo chilometrico nel caso il Comune non intendesse provvedere direttamente alla erogazione della copertura per mantenere inalterato il chilometraggio complessivo di esercizio. -----

ART. 4 – I.V.A.

Il corrispettivo di cui al precedente articolo si intende al netto dell’I.V.A. che dovrà essere versata, a fronte di fattura, direttamente dal Comune di Colferro in conformità delle vigenti disposizioni. -----

ART. 5 – Obblighi dell’Appaltatore

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la Società si impegna e si obbliga: -----

a) a rispettare, allo stato, la percorrenza stabilita dai servizi minimi riconosciuti dalla Regione Lazio pari a Km. 159.690,43 secondo il programma d'esercizio attualmente in vigore e alla quale con il presente si fa specifico rinvio, salve variazioni che dovessero intervenire sulla base delle determinazioni della Regione Lazio per l'anno 2022; -----

b) ad utilizzare per l'espletamento del servizio, almeno un mezzo a basso inquinamento; -----

c) ad osservare ed a far osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010. -----

La spesa sarà liquidata esclusivamente dietro presentazione di regolari fatture riportanti il codice IBAN, comprensivo del numero di conto corrente dedicato, di cui all'art. 3 della L. 136/2010; -----

d) ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Colleferro, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 10 dicembre 2013, nonché quelli discendenti dall'applicazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza *pro tempore* vigente che le Parti dichiarano di ben conoscere, peraltro consultabili sul sito internet del Comune di Colleferro, nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento derivanti dai suddetti codici comporterà per l'Ente

appaltante la facoltà di risolvere il presente contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave. -----

e) a rispettare le clausole e gli obblighi contenuti nel patto di integrità adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 dell'8 giugno 2023, e sottoscritto dalle parti in data odierna consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del Patto di integrità stesso.

ART. 6 – Tariffe

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale viene svolto in base alle tariffe attualmente in vigore in ambito comunale. -----

Eventuali agevolazioni e/o riduzioni delle tariffe, destinate a particolari categorie di utenti, disposte in base a leggi regionali saranno subordinate alla effettiva disponibilità delle somme dovute a titolo di compensazione da parte della Regione Lazio, quale Autorità impositrice. -----

Il Comune si impegna a comunicare all'impresa esercente la data di inizio dell'eventuale applicazione della riduzione tariffaria contestualmente al trasferimento dell'ammontare della relativa compensazione economica da parte della Regione Lazio. A tal fine, una volta introdotta l'agevolazione tariffaria da parte della Regione, il Comune è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare dell'onere compensativo avendo riguardo al numero di utenti comunali in grado di poter usufruire dell'agevolazione stessa. -----

Nel caso la Regione Lazio non provveda a soddisfare tale onere con una integrazione del finanziamento complessivo destinato al servizio comunale, l'agevolazione tariffaria non viene applicata sul servizio

comunale in esercizio, a meno che non sia il Comune a voler assicurare direttamente la copertura di tale onere per finalità di natura sociale. -----

ART. 7 – Clausola di salvaguardia

Il Comune di Colleferro si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, in qualunque momento, senza possibilità di rivalsa o richiesta danni da parte della Società, qualora fossero emanate norme che prevedano l'annullamento dei contratti in essere stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento n. 1370/07/CE e l'obbligo per il Comune di attivare immediatamente procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale. -----

ART. 8 – Varianti

Qualsiasi variazione, modifica o addizione al servizio affidato non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Affidatario, ma deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. -----

Qualora, in corso di validità del nuovo contratto di servizio, dovessero essere modificati i contenuti economici sopra espressamente quantificati, le variazioni in aggiunta od in sottrazione saranno oggetto di automatico inserimento nel contratto di servizio, con immediata applicazione nei confronti della società affidataria del servizio, riservandosi di definire in corso di riduzione dei corrispettivi se conservare l'intero chilometraggio del servizio di TPL attivando un proprio canale di finanziamento con istituzione di apposito capitolo di bilancio, oppure se ridurre correlativamente l'ammontare dei chilometri di esercizio per mantenere lo stesso parametro di copertura chilometrica. La violazione del suddetto

divieto, salvo diversa valutazione dell'Ente affidante, comporta che in nessun caso l'Affidatario potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per il servizio medesimo. -----

ART. 9 – Condizione risolutiva

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto. -----

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, essendo sottoscritto con acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, è stipulato sotto la condizione risolutiva, per cui qualora emerga successivamente la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Ente recederà dal contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del suddetto D.L. n. 76/2020, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 10 – Tracciabilità flussi finanziari

Nell'ambito del contratto in oggetto identificato con il **CIG: 96499731A4** la società dichiara, fin d'ora, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In particolare dichiara: -----

- che il conto corrente all'uopo dedicato è: -----

n. 4780 - Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 11 - Via Marsala n. 6
Roma - IBAN: IT48N0100503211000000004780 -----

- che dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto indicato sono: Rolando Corsi, nato a Sgurgola (FR) il 06 ottobre 1936 codice fiscale CRSRND36R06I716V, Pampanelli Ilaria, nata a Roma (RM) il 17 settembre 1972 codice fiscale PMPLRI72P57H501F e Pampanelli Ileana, nata a Roma (RM) il 13 settembre 1975 codice fiscale PMPLNI75P53H501K. -----

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune di Colleferro gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. -----

ART. 11 – Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore, nonché alle disposizioni generali del codice civile in materia. -----

ART. 12 – Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, le parti autorizzano a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale.

ART. 13 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla esecuzione del presente contratto, non risolte bonariamente tra le parti, saranno deferite al Foro di Velletri. -----

ART. 14 – Registrazione

Poiché il presente contratto è soggetto ad I.V.A. le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 8 della Legge 07 dicembre 1999 n. 472. -----

Il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 08 giugno 1962 n. 604. -----

ART. 15 – Spese Contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto restano a carico della Società affidataria. -----

L'imposta di bollo relativa al presente atto viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico. -----

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colleferro. -----

Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), la società Quality Management S.r.l.s., codice fiscale 02310670514, con sede legale in Piazza delle Fiere n.1, 52029 Castiglion Fibocchi (AR), Referente Dott. Giampaolo Rachini, contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@qmsrl.it - Pec: qm.srl@winpec.it. Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell'ambito delle attività istituzionali e amministrative svolte dal Comune di Colleferro, per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e regolamentare e per le finalità ivi previste. -----

I dati verranno trattati dal personale interno al Comune, Ufficio di Segreteria Generale e gli altri Uffici che svolgono attività contrattuale, ciascuno nell'ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. -----

I dati personali (es. fatturazione, rendicontazione, verifica dei requisiti...) vengono trasmessi a terzi autorizzati dal titolare del trattamento per l'esecuzione del presente contratto. -----

I dati personali trattati non saranno trasferiti all'estero o, comunque, fuori dal territorio dell'Unione Europea, e non saranno in altro modo divulgati.

I dati verranno conservati per il tempo di vigenza contrattuale e fino all'espletamento, se dovuto, del collaudo o della verifica tecnica, comunque non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati personali vengono trattati. In caso di controversie fino al passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale. E' garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per iscritto al Comune di Colleferro ovvero al Responsabile della Protezione dei dati come risultante dal sito internet comunale. Qualora un interessato ritenga

che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza. -----

ART. 17 – Nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 regolamento 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

- Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, il soggetto appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679, è nominato Responsabile esterno del trattamento (di seguito, in breve, "Responsabile") dei dati personali di titolarità del Comune Titolare del trattamento, di seguito, in breve, "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto che saranno messi a disposizione del Responsabile mediante trasmissione / caricamento su server condivisi (anche in cloud) da parte del Titolare, oppure saranno raccolti direttamente dal Responsabile presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto; -----
- Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale

